

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LIII

BARI, 15 APRILE 2022

n. 44



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2022, n. 125

Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano. 23394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 148

Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano - Rettifica al DPGR n. 125 del 07/04/2022. 23397

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 496

Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: presentazione domande di ammissione ATC - annata venatoria 2022/2023”. Differimento termini. 23398

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 146

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Giuseppe Agrusa 23402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 147

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Federica Tamburrano 23404

PARTE PRIMA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2022, n. 125

Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 133, comma 2, della Costituzione, che attribuisce alla Regione la facoltà, sentite le popolazioni interessate, di istituire con proprie leggi nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

VISTO l'art.19 c.2 dello Statuto della Regione Puglia il quale, in conformità al richiamato art.133 della Costituzione, stabilisce che siano sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali;

VISTA l'art.5 della legge regionale n. 26 del 20/12/1973 “*Norme in materia di circoscrizioni regionali*”;

VISTI l'art.21 e seguenti della legge regionale n. 27 del 20/12/1973 “*Norme sul referendum abrogativo e consultivo*”;

VISTA l'art.15 del D.Lgs. 165/2001 “*TUEL*” che, nell'ambito delle “*Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*” stabilisce che, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

VISTO il disegno di legge n. 180 del 04/08/2021 “*Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano*”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 09/11/2021 - Atto consiliare 269/A, con la quale si è stabilito di procedere alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano, *di cui al conforme Schema di disegno di Legge “Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”, esaminato dalla VII Commissione consiliare permanente per gli Affari istituzionali, secondo la disciplina prevista dalla L.r. n. 26/1973*, mediante incorporazione dal Comune di Taranto al Comune di Pulsano delle aree contermini rappresentate nella cartografia alla stessa allegata, attraverso la consultazione referendaria delle popolazioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.22 della L.R. 27/1973, il Presidente della Giunta Regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art.22 della L.R. 27/1973, la data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati e che, in tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato;

VISTO il Decreto 31 marzo del 2022 con il quale il Ministro dell'Interno ha stabilito che : “*Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi*

nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 12 giugno 2022. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nel giorno di domenica 26 giugno 2022”;

VISTA la Circolare 28/2022 datata 31/03/2022 del Ministero dell'Interno che specifica che: *“Le operazioni di voto, ai sensi dell'art.1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stability 2014), si svolgeranno la domenica, dalle ore 7 alle ore 23”;*

CONSIDERATO che Il Consiglio dei Ministri *“ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, della legge n. 352/70”;*

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 60 del 09/11/2021, il Consiglio Regionale ha stabilito l'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate alla modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Taranto e Pulsano, di cui al disegno di legge 04/08/2021, n. 180, nonché di individuare, ai sensi della lettera e) dell'articolo 21 della l.r. 27/1973, gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento e, infine, di stabilire il seguente quesito da sottoporre a referendum: *“Vuoi tu la modifica territoriale ex art. 5 della legge regionale della Puglia n. 26/1973 mediante trasferimento dal comune di Taranto al comune di Pulsano delle aree insistenti nel territorio del comune di Taranto, di cui al foglio di mappa numero 318 del comune di Taranto, comunemente definite isola amministrativa prolungamento via Monti e traverse?”;*

DATO ATTO che, agli oneri derivanti dallo svolgimento del suddetto referendum si farà fronte, ex art.30 L.R. 27/1973, con la dotazione finanziaria disponibile sul capitolo 1740 *“Spese per lo svolgimento di referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive modifiche”;*

DECRETA

Art.1

E' indetto un Referendum consultivo regionale per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Taranto e Pulsano, ai sensi e nelle modalità previste dalla L. r. 20 dicembre 1973 n. 27, delle popolazioni dei territori oggetto di “variazione/permuta” tra i comuni di Taranto e Pulsano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60 del 09/11/2021.

Art.2

La predetta consultazione referendaria è fissata per il giorno 12 giugno 2002 in concomitanza con le elezioni amministrative del comune di Taranto e con i referendum nazionali, con le medesime modalità e orari di votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 di domenica 12 giugno 2022 e terminano alle ore 23.00 dello stesso giorno.

Art.3

Il quesito da sottoporre a Referendum consultivo regionale è il seguente:

“Vuoi tu la modifica territoriale ex art. 5 della legge regionale della Puglia n. 26/1973 mediante trasferimento dal comune di Taranto al comune di Pulsano delle aree insistenti nel territorio del comune di Taranto, di cui al foglio di mappa numero 318 del comune di Taranto, comunemente definite isola amministrativa prolungamento via Monti e traverse?”.

Art.4

Le spese di cui al presente decreto trovano copertura con gli stanziamenti della dotazione finanziaria

disponibile sul capitolo 1740 *“Spese per lo svolgimento del Referendum di cui alla L.R. n. 26/73 e successive modifiche”*, da impegnare con successivo atto di impegno della Sezione competente in materia;

Art.5

Il presente decreto verrà notificato al Prefetto della provincia di Taranto, al Presidente della Corte di Appello di Bari, nonché comunicato ai sindaci dei comuni di Taranto e Pulsano e al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Taranto;

Art.6

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 7 aprile 2022

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 148

Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano - Rettifica al DPGR n. 125 del 07/04/2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il DPGR n. 125 del 07/04/2022 di “Indizione, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 “Norme sul referendum abrogativo e consultivo”, di referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano”;

DECRETA

Art.1

Di rettificare il disposto di cui all’art.2 del DPGR n. 125 del 07/04/2022, laddove per mero errore materiale, al primo rigo, è indicata, per la consultazione referendaria, la data del 12/06/2002, anziché la data del 12/06/2022.

Di confermare, pertanto, la data del 12/06/2022 quale data per la consultazione del referendum consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Taranto e Pulsano.

Di confermare, inoltre, tutte le altre disposizioni previste dal DPGR n. 125 del 07/04/2022.

Bari, lì 14 aprile 2022

EMILIANO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 496

Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”: presentazione domande di ammissione ATC - annata venatoria 2022/2023”. Differimento termini.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 59 del 20.12.2017 la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio.

L'art. 11 della citata normativa regionale disciplina l'istituzione e il funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sul territorio pugliese.

Nello specifico il comma 7 del predetto art. 11 della L.R. n. 59/2017 e s.m.i. statuisce che *“la Giunta Regionale approva il nuovo regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e nello stesso, fra l'altro, devono essere previsti le modalità di accesso per l'esercizio venatorio per i cacciatori regionali ed extraregionali”*.

Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il nuovo Regolamento Regionale (R.R.) *“Ambiti Territoriali di Caccia – ATC”, n. 5 del 10 maggio 2021*, pubblicato sul BURP n. 64 suppl. del 10.05.2021.

L'art. 6 (Criteri di ammissione all'esercizio venatorio) comma 1 del precitato Regolamento Regionale prevede che *“ogni cacciatore, per accedere all'esercizio venatorio nell'ATC, deve presentare al Comitato di Gestione apposita richiesta di ammissione nel periodo 15 febbraio – 31 marzo di ogni anno”*.

Il successivo comma 2 stabilisce che *“la richiesta è inviata, secondo i modi e nei termini previsti dallo Statuto, con Raccomandata AR o PEC o attraverso apposito sito internet. Tutti gli ATC pubblicano il fac-simile della richiesta e relativa nota informativa entro il 20 gennaio di ogni anno sul proprio sito web istituzionale, fatte salve diverse disposizioni regionali”*.

Il comma 3 prevede, altresì, che *“i cacciatori residenti nell'ATC presentano la richiesta di ammissione solo nel primo anno in cui si costituisce l'Ambito Territoriale di Caccia ovvero nel primo anno in cui si intende esercitare l'attività venatoria dopo la costituzione dell'ATC.”*

Con DPGR nn. 186, 185, 184, 183 e 182 del 27 marzo 2018 sono stati nominati rispettivamente i Commissari Straordinari degli ATC Provincia di Bari, BR/A, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce e Provincia di Taranto, ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 11 della L.R. n. 59/2017.

Con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021, pubblicata sul BURP n. 100/2021, è stato approvato il Piano Faunistico – Venatorio 2018-2023. Con ulteriore deliberazione n. 2054 del 06 dicembre 2021, pubblicata sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021, la Giunta Regionale ha proceduto alla rettifica, con rinnovata approvazione, del predetto Piano Faunistico – Venatorio 2018-2023.

Con DGR n. 1292 del 02.08.2021, rettificata parzialmente con DGR n. 1381 del 5 agosto 2021, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi di Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023", composto di cinque articoli, adottato definitivamente con DGR n. 1451 del 30.09.2021 ed emanato in data 07 ottobre 2021 – Regolamento Regionale n. 10 (BURP n. 127 del 08.10.2021).

In considerazione della rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio 2018-2023 avvenuta con la precitata DGR n. 2054/2021 pubblicata sul BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021, la competente Sezione non ha potuto porre in essere, tempestivamente e compiutamente, le necessarie iniziative e relativi provvedimenti per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, nonché art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021.

Conseguentemente, la Giunta Regionale con DGR n. 124 del 15 febbraio 2022 e DGR n. 367 del 21 marzo 2022 ha approvato e adottato definitivamente, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, la modifica all'art. 4 del Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n.10 "Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023" giusto R.R. n. 2 emanato in data 28 marzo 2022 pubblicato sul BURP n. 37 del 29.03.2022.

Il nuovo art. 4 del Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico-venatorio regionale 2022/2023" prevede che "Al fine di consentire il normale svolgimento della stagione venatoria 2022/2023, i nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.20219) e rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), decorrono dal 10 febbraio 2023. La struttura regionale competente adotta tempestivamente le necessarie iniziative e i provvedimenti di competenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021 per consentire la nomina dei Comitati di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto del termine innanzi indicato."

Contestualmente, i Commissari degli ATC pugliesi hanno richiesto di differire il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all'esercizio venatorio rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 del Regolamento Regionale n. 5/2021.

Sulla base di quanto premesso e considerato, si ritiene di poter differire il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione all'esercizio venatorio – annata 2022/2023 per gli ATC pugliesi, previsto per il 31 marzo 2022, al **15 maggio 2022**.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4,

lett. k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- di differire il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all'esercizio venatorio per gli ATC pugliesi, di cui al R.R. n. 5 del 10 maggio 2021, al **15 maggio 2022**;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare il presente atto ai Commissari Straordinari dei predetti ATC pugliesi e alle Associazioni Venatorie pugliesi;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal Funzionario PO "*Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria*" e dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente del Servizio

Dott. Benvenuto Cerchiara

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore regionale all'Agricoltura

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
-

DELIBERA

- di differire il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione all'esercizio venatorio per gli ATC pugliesi, di cui al R.R. n. 5 del 10 maggio 2021, al **15 maggio 2022**;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di notificare il presente atto ai Commissari Straordinari dei predetti ATC pugliesi e alle Associazioni Venatorie pugliesi;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 146

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dal dott. Giuseppe Agrusa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

Visto l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Visto l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le

USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Visti gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A – Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Considerata l'istanza del 23 febbraio 2022 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato in qualità di infermiere dal dott. Giuseppe Agrusa, nato a Partinico (PA) il 06 giugno 1990, acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta con nota prot. AOO_183 n. 3929 del 25 febbraio 2022.

Considerato che il dott. Giuseppe Agrusa:

- Dal 30 marzo 2015 al 30 aprile 2017 è stata impiegato, con l'incarico di infermiere di reparto, nel reparto di Neuroscienze, Green Ward, presso il John Radcliffe Hospital, giusta certificazione rilasciata in data 23 febbraio 2021 da Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;
- dal 05 giugno 2017 al 02 maggio 2021 è stata impiegato, con l'incarico di Infermiere presso Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust, giusta certificazione rilasciata in data 15 febbraio 2022 dal Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;

Rilevato che, in base alle attestazioni rilasciate dal Consolato Generale d'Italia a Londra in data 17 febbraio 2022, Oxford University Hospitals - NHS Foundation Trust *“è una struttura sanitaria universitaria appartenente all’NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”* e Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust *“è una struttura sanitaria universitaria appartenente all’NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”*

Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dal dott. Giuseppe Agrusa al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore professionale sanitario *“Infermiere”* nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

D E C R E T A

Art. 1 – E' riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dal dott. Giuseppe Agrusa, dal 30 marzo 2015 al 30 aprile 2017 presso Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, e dal 05 giugno 2017 al 02 maggio 2021 presso Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust, all'incarico di Operatore professionale sanitario *“Infermiere”* nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

Art. 2 - I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n. 484.

Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 14 aprile 2022

EMILIANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2022, n. 147

L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Federica Tamburrano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico è riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che «il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza».

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».

Visto l'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761.

Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell'individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo I, del citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001, onde consentire l'esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.

Visto l'art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all'estero con le finalità e secondo le norme di cui all'articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Visti gli artt. 3 e 4 dell'Allegato A – Tariffa (Parte I) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell'imposta di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente, tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all'ottenimento dell'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale, in favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta.

Considerata l'istanza del 23 febbraio 2022 per il riconoscimento del servizio sanitario all'estero, prestato in qualità di infermiere dalla dott.ssa Federica Tamburrano, nata a Martina Franca (Ta) l' 11 agosto 1990, acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta con nota prot. AOO_183 n. 3930 del 25 febbraio 2022.

Considerato che la dott.ssa Federica Tamburrano:

- Dal 30 marzo 2015 al 7 agosto 2016 è stata impiegata, con l'incarico di infermiera di reparto, nel Centro Colonrettale Jane Ashley, all'Ospedale Churchill, giusta certificazione rilasciata in data 23 febbraio 2021 da Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;
- Dall' 08 agosto 2016 al 30 aprile 2017 è stata impiegata, con l'incarico di Infermiera, nel reparto di Terapia Intensiva neurologica presso il John Radcliffe Hospital, giusta certificazione rilasciata in data 23 febbraio 2021 da Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;
- Dal 05 giugno 2017 al 19 novembre 2018 è stata impiegata come infermiera presso il Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust, giusta certificazione rilasciata in data 15 febbraio 2022 dalla medesima struttura, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;
- Dal 19 novembre 2018 al 24 aprile 2021 è stata impiegata presso il Liverpool Women's NHS Foundation Trust con l'incarico di professionista di Sala Risveglio della Sala operatoria, giusta certificazione rilasciata in data 16 febbraio 2022 dalla medesima struttura, vistata per conferma, in data 17 febbraio 2022, dal Consolato Generale d'Italia a Londra;

Rilevato che, in base alle attestazioni rilasciate dal Consolato Generale d'Italia a Londra in data 17 febbraio 2022, Oxford University Hospitals - NHS Foundation Trust *"è una struttura sanitaria universitaria appartenente all'NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)"*; Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust *"è una struttura sanitaria universitaria appartenente all'NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)"*; Liverpool Women's - NHS Foundation Trust *"è una struttura sanitaria appartenente all'NHS (National Health Service – Servizio Sanitario Nazionale Britannico)"*;

Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l'equiparazione del servizio sanitario prestato all'estero dalla dott.ssa Federica Tamburrano al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore professionale sanitario "Infermiere" nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

D E C R E T A



Art. 1 – E' riconosciuta l'equipollenza del servizio sanitario prestato all'estero dal dott.ssa Federica Tamburrano, dal 30 marzo 2015 al 30 aprile 2017 presso Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, dal 05 giugno 2017 al 19 novembre 2018 presso Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust, dal 19 novembre 2018 al 24 aprile 2021 presso Liverpool Women's NHS Foundation Trust, all'incarico di Operatore professionale sanitario "Infermiere" nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.

Art. 2 - I servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell'art. 13 del D.P.R. 10/12/97 n. 484.

Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Bari, addì 14 aprile 2022

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)